

**PUBBLICATO SULLA G.U. IL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34
(DECRETO RILANCIO)**

**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Ecco un riepilogo di alcune delle misure confermate nella versione ufficiale pubblicata ieri, già anticipate ed elencate nelle nostre circolari inviate in data 19 maggio 2020.

Esonero versamento IRAP

Confermato l'esonero dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il **2019** e della **prima rata**, pari al **40 per cento, dell'acconto dell'IRAP** dovuta per il **2020**. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Possono godere dell'agevolazione:

- le imprese con un volume di **ricavi non superiore a 250 milioni**,
- i lavoratori autonomi, con un volume di **compensi non superiore a 250 milioni**.

Risultano invece esclusi dalla misura le banche e gli altri enti e società finanziari nonché le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Bonus affitti 2020

Confermata **Maxi-manovra il bonus affitti**, in particolare un **credito d'imposta** nella misura del **60%** del canone mensile di locazione, leasing, o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Questo credito d'imposta è destinato a chi esercita attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi **di aprile, maggio e giugno**, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi **nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Per le strutture alberghiere invece il credito è previsto a prescindere dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Bollette scontate per le piccole imprese

Anche sul fronte **bollette luce, gas e acqua** ci sono aiuti e riduzioni. È infatti previsto lo stanziamento di 600 milioni di euro di **agevolazioni per le bollette elettriche** di maggio, giugno e luglio delle piccole attività produttive e commerciali.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Gli sconti arriveranno per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

Superbonus ristrutturazione 110%

In arrivo anche il superbonus edilizio per gli interventi di ristrutturazione e migliorativi in condomini, villette ed edifici residenziali (privati e pubblici). In particolare un ecobonus e sismabonus e innalzati a una maxi-percentuale di sconto del 110%.

Il superbonus vale per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, l'installazione dei pannelli solari e anche per il rifacimento delle facciate a condizione che nel pacchetto complessivo sia ricompreso almeno uno dei tre interventi considerato trainante.

La detrazione del 110% verrà rimborsata in 5 rate annuali per spese **dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021**. Possibile usufruire sia dello sconto in fattura, sia della cessione del credito, anche ad una banca.

La cessione del credito, peraltro, è prevista anche per altre nuove agevolazioni fiscali previste per l'emergenza Coronavirus, come i crediti d'imposta sull'affitto di commercianti e PMI, o quelli per la sanificazione dei luoghi di lavoro.

ART. 25 Contributi a fondo perduto

Essendo molto chiaro e preciso il testo dell'art.25 del Decreto che prevede Contributi a fondo perduto alle imprese, riportiamo il testo integrale qui di seguito:

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del precedente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessioni di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quella relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 32 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contribuente sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento delle verifiche antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili. Anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività di impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Sospensione versamenti fiscali

Ancora proroghe per gli appuntamenti fiscali e tributari. Slittano infatti al 16 settembre 2020 i pagamenti di ritenute Iva, contributi previdenziali e Inail, atti di accertamento, cartelle esattoriali, avvisi bonari, saldo e stralcio e rottamazione ter.

Gli uffici Confapi sono a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti in merito al contenuto del Decreto i cui contenuti saranno oggetto di **Webinar il giorno 27 maggio alle ore 15,30**.

Le modalità di partecipazione a tale Webinar saranno comunicate in seguito con apposita circolare ed invito.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi

Direttore

Confapi Emilia

